

ISTITUTO NAZIONALE
DELLE
ASSICURAZIONI



LEGGI 14 APRILE 1898 (N. 103) E 20
LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE EMESSE DALL'ISTITUTO
NAZIONALE SONO GARANTITE DALLO STATO
• ART. 1 DELLA LEGGE •
I CAPITALI E LE RENDITE ASSICURATE
PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE
SONO INSERITE E FERME
• ART. VI DELLA LEGGE •

TARIFFA N. 1.

Vita Intera a premio vitalizio.



ISTRUZIONI PRINCIPALI.

Assicurazione per la vita intera a premio vitalizio.

L'assicurazione per la vita intera è il *contratto tipico per il caso di morte*.

Il contratto di assicurazione per la vita intera può essere stipulato a premio vitalizio ed a premio temporaneo. Quando il contratto è stipulato a premio vitalizio, l'Istituto si impegna di corrispondere un determinato capitale alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga, e l'assicurato si obbliga a pagare il premio durante tutta la vita.

Esempio:

Uno sposo, il quale provvede ai bisogni della famiglia col suo reddito professionale, vuole assicurare alla moglie od ai suoi eredi una somma in caso di morte.

Se egli ha l'età di anni 30 e vuole assicurare la somma di lire 15,000, dovrà pagare all'Istituto Nazionale un premio annuo anticipato di lire 297.75 durante tutta la vita. Questo premio si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare, 15,000 lire, per il premio indicato nella tabella in corrispondenza dell'età 30, e dividendo il prodotto ottenuto per mille.

Avremo cioè:

Premio richiesto per assicurare la somma di L. 15,000 su una testa di anni 30:

$$= \frac{15,000 \times 19.85}{1000} = 297.75.$$



Vantaggi dell'assicurazione in confronto del risparmio.

Se l'assicurato col premio indicato avesse fatto, in luogo dell'assicurazione, una operazione di risparmio e di capitalizzazione, avrebbe trovato al termine di 5 anni, anche al saggio d'interesse composto del $3\frac{1}{2}\%$, solo lire 1596.68, dopo 10 anni lire 3493.02, dopo 20 anni lire 8420.27 e non avrebbe dato alla propria famiglia la sicurezza di poter disporre alla sua morte, neppure se questa avvenisse dopo molto tempo, della intera somma assicurata di lire 15,000.

Per l'applicazione della tariffa l'età si calcola di sei mesi in sei mesi, considerando come compiuto il semestre incominciato.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

L'Istituto accorda anche il pagamento del premio in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili, contro aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2% per il frazionamento semestrale, al 3% per il frazionamento trimestrale ed al 4% per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine quello mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

Qualunque sia il frazionamento per pagamento del premio annuo, l'Istituto, all'atto della morte dell'assicurato, paga ai beneficiari l'intera somma assicurata.

L'Istituto accetta anche assicurazioni su testa di donna per contratti di vita intera a premio vitalizio, mediante il pagamento del premio supplementare di 2 lire per ogni 1000 lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio è *temporaneo*, e cesserà di essere pagato al compimento del cinquantesimo anno di età.

Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.

1. Qual'è il premio annuo che deve pagare durante tutta la sua vita una persona di età 35 anni e 3 mesi per assicurare agli eredi immediatamente dopo la sua morte, in qualunque tempo essa avvenga, un capitale di lire 12,000?

L'età dell'assicurato è di anni 35 e 3 mesi; considerando il semestre incominciato come compiuto, l'età da attribuire all'assicurato stesso è $35\frac{1}{2}$; siccome il premio indicato nelle tabelle per questa età è 23.75, avremo:

Premio annuo richiesto per assicurare 12,000 lire di capitale in caso di morte in qualunque epoca essa avvenga:

$$= \frac{12,000 \times 23.75}{1000} = 285.$$

2. Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 285, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

$$\text{Rata semestrale anticipata} = 285 \times 0.51 = 145.35.$$

3. Sempre nel caso di cui all'esempio primo, se l'assicurazione fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 285, seguendo le istruzioni si avrà:

$$\text{Rata trimestrale anticipata} = 285 \times 0.2575 = 73.39.$$

4. Sempre nel caso di cui all'esempio primo, se l'assicurazione fosse richiesta con pagamento in rate mensili anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 285, seguendo le istruzioni si avrà:

$$\text{Rata mensile anticipata} = 285 \times 0.08666 = 24.70.$$

5. Una madre dell'età di 30 anni e 5 mesi intende provvedere, in caso di sua morte, ai bisogni di una sua figliuola assicurandole un capitale di lire 20,000. Stipula con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione Vita intera a premio vitalizio; a quanto ammonterà il premio annuo che dovrà essa pagare?

Poiché il premio annuo che dovrebbe pagare un uomo della stessa età e per lo stesso contratto è di:

$$\frac{20.15 \times 20,000}{1000} = 403,$$

e poiché il soprapremio donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato, il soprapremio stesso ascende nel caso attuale a 40 lire, ed il premio annuo richiesto ascenderà a:

$$403 + 40 = 443.$$

Oltre il 50° anno di età il premio annuo che l'assicuranda dovrebbe pagare si ridurrebbe a sole lire 403.



Tariffa N. 1.
Vita Intera a premio vitalizio

Premi annui per assicurare 1000 lire di capitale
pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca avvenga

Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo	Età dell'assicurato	Premio annuo
20	15.10	30	19.85	40	28.05	50	42.05
» $\frac{1}{2}$	15.30	» $\frac{1}{2}$	20.15	» $\frac{1}{2}$	28.60	» $\frac{1}{2}$	43.00
21	15.45	31	20.45	41	29.15	51	44.00
» $\frac{1}{2}$	15.65	» $\frac{1}{2}$	20.75	» $\frac{1}{2}$	29.70	» $\frac{1}{2}$	45.05
22	15.85	32	21.10	42	30.25	52	46.10
» $\frac{1}{2}$	16.05	» $\frac{1}{2}$	21.45	» $\frac{1}{2}$	30.85	» $\frac{1}{2}$	47.20
23	16.25	33	21.80	43	31.45	53	48.35
» $\frac{1}{2}$	16.45	» $\frac{1}{2}$	22.15	» $\frac{1}{2}$	32.05	» $\frac{1}{2}$	49.55
24	16.65	34	22.55	44	32.65	54	50.80
» $\frac{1}{2}$	16.90	» $\frac{1}{2}$	22.95	» $\frac{1}{2}$	33.30	» $\frac{1}{2}$	52.05
25	17.15	35	23.35	45	33.95	55	53.35
» $\frac{1}{2}$	17.40	» $\frac{1}{2}$	23.75	» $\frac{1}{2}$	34.60	» $\frac{1}{2}$	54.65
26	17.65	36	24.20	46	35.35	56	56.05
» $\frac{1}{2}$	17.90	» $\frac{1}{2}$	24.65	» $\frac{1}{2}$	36.15	» $\frac{1}{2}$	57.50
27	18.15	37	25.10	47	36.85	57	59.05
» $\frac{1}{2}$	18.40	» $\frac{1}{2}$	25.55	» $\frac{1}{2}$	37.70	» $\frac{1}{2}$	60.60
28	18.65	38	26.05	48	38.50	58	62.25
» $\frac{1}{2}$	18.95	» $\frac{1}{2}$	26.55	» $\frac{1}{2}$	39.35	» $\frac{1}{2}$	63.95
29	19.25	39	27.05	49	40.25	59	65.70
» $\frac{1}{2}$	19.55	» $\frac{1}{2}$	27.55	»	41.15	» $\frac{1}{2}$	67.55
						60	69.60

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Dopo decorso un anno dalla stipulazione del contratto, l'Istituto non può promuovere l'azione legale di nullità per rilenze od erronee dichiarazioni nella proposta e nelle risposte al medico visitatore, salvo i casi di provata malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di commercio.

**Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione;
riduzione di polizza.**

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo

GENERALI

Digitized by Google
Heritage
& Historical Archive

quanto è disposto dagli articoli 6 e 7 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

L'Istituto ha il diritto di subordinare la riattivazione del contratto sospeso al risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti dall'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola nel seguente modo:

a) nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che col premio annuo stipulato si potrebbe assicurare alle condizioni di polizza ed alle tariffe vigenti all'epoca in cui fu conclusa l'assicurazione, in base all'età dell'assicurato calcolata alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

b) nelle assicurazioni a premio temporaneo riducendo la somma assicurata nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza attribuzioni del beneficio.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premi, nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è ne-

cessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, entro i tre anni dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale restituisce ai beneficiari i premi annui pagati, con deduzione di una annualità di premio.

Quando la morte dell'assicurato avvenga per suicidio anche volontario o per duello, trascorsi i tre anni dalla emissione della polizza, o dopo un anno dalla sua riattivazione, l'Istituto paga la intera somma assicurata.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di soprapprezzo viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte di Europa, nella Colonia Eritrea, nella Libia, nell'Egitto, sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, in tutti i paesi dell'Asia e Africa positi sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati tra il 33° e 60° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Per viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purché l'assicurato appartenga regolarmente all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione



sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

La disposizione del precedente capoverso è applicabile alle sole assicurazioni a vita intera e alla miste.

Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Art. 17. — Se l'assicurato fosse condannato a pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, l'Istituto ha diritto di risolvere il contratto pagando il prezzo di riscatto ai sensi dell'art. 8.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 18. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa e dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 19. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 20. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

